

# Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

del 15 giugno 2000

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane<sup>1</sup>;

visto l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974<sup>2</sup> sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;

visto il rapporto del 16 febbraio 2000<sup>3</sup> concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1999,

*decreta:*

## **Art. 1**

Sono approvate:

- a. l'ordinanza del 26 maggio 1999<sup>4</sup> concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane (allegato 1);
- b. la modifica del 26 maggio 1999<sup>5</sup> dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>6</sup> sulle importazioni agricole (allegato 2);
- c. l'ordinanza del 30 marzo 1999<sup>7</sup> dell'UFAG concernente l'importazione di burro (allegato 3);
- d. la modifica del 26 maggio 1999<sup>8</sup> dell'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>9</sup> concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea (allegato 4);
- e. la modifica del 26 maggio 1999<sup>10</sup> dell'ordinanza del 18 ottobre 1989<sup>11</sup> sul libero scambio (allegato 5);
- f. l'ordinanza del 14 aprile 1999<sup>12</sup> relativa alla modifica di atti normativi in relazione all'introduzione di una voce di tariffa per i prodotti di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate (allegato 6);

<sup>1</sup> RS **632.10**

<sup>2</sup> RS **632.111.72**

<sup>3</sup> FF **2000** 1593

<sup>4</sup> RU **1999** 1709

<sup>5</sup> RU **1999** 1754

<sup>6</sup> RS **916.01**

<sup>7</sup> RU **1999** 1440

<sup>8</sup> RU **1999** 1729

<sup>9</sup> RS **632.110.411**

<sup>10</sup> RU **1999** 1720

<sup>11</sup> RS **632.421.0**

<sup>12</sup> RU **1999** 1514

- g. la modifica del 14 giugno 1999<sup>13</sup> dell'ordinanza del 18 ottobre 1995<sup>14</sup> concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 7);
- h. la modifica del 14 giugno 1999<sup>15</sup> dell'ordinanza del 18 ottobre 1995<sup>16</sup> concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 8).

**Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 6 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 15 giugno 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

<sup>13</sup> RU **1999** 1710

<sup>14</sup> RS **632.111.722**

<sup>15</sup> RU **1999** 1717

<sup>16</sup> RS **632.111.723**

## **Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane**

del 26 maggio 1999

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 9a della legge del 9 ottobre 1986<sup>17</sup> sulla tariffa delle dogane,

*ordina:*

### **Art. 1** Modifica della tariffa delle dogane

Le voci di tariffa e i relativi testi nell'allegato 1 (parte 1a) alla legge federale del 9 ottobre 1986<sup>18</sup> sulla tariffa delle dogane sono modificati secondo la versione qui annessa.

### **Art. 2** Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

<sup>17</sup> RS 632.10

<sup>18</sup> La tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta ufficiale (cfr. RU 1995 1829). Queste modifiche saranno inserite nell'edizione speciale della tariffa generale, ottenibile presso l'EDMZ, Sezione gestione, 3003 Berna. La tariffa generale vigente può essere tuttavia consultata ed ordinata presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Le modifiche saranno parimenti inserite nella tariffa d'uso (D.3) pubblicata in virtù dell'art. 15 cpv. 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. La tariffa d'uso verrà pubblicata il 1° gennaio 2000 dalla Direzione generale delle dogane, 3003 Berna, dove potrà essere pure consultata e ordinata.

Tariffa delle dogane. DF

La voce di tariffa 2910.3000 riceve il seguente tenore:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo
2910	Epossidi, epossialcoli, epossifenoli e epossieteri, con anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina):	
3010	-- Prodotti delle liste contenuti nella parte 1b	esente
3090	-- altri	2.10

La voce di tariffa 2916.3100 riceve il seguente tenore:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	-- acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:	
	-- acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	
3110	--- prodotti delle liste contenuti nella parte 1b	esente
3190	--- altri	1.50

Tariffa delle dogane. DF

La voce di tariffa 2921.4300 riceve il seguente tenore:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo
2921	Composti a funzioni ammina: – monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:	
	– – toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	
4310	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b	esente
4390	– – – altri	1.–

La voce di tariffa 3907.2000 riceve il seguente tenore:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie:	
	– altri polieteri:	
2010	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b	esente
2090	– – altri	1.40

## Ordinanza generale concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

### Modifica del 26 maggio 1999

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza generale del 7 dicembre 1998<sup>19</sup> sulle importazioni agricole è modificata come segue:

*Allegato 1 numeri 4 e 13*

#### 4. Disciplinamento del mercato: latticini

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi Fr.	Testo complementare
0406.2010	324.10*	con certificato d'esportazione
4081	324.10*	con certificato d'esportazione
...		
9031	21.67*	con certificato d'esportazione
9051	297.50*	con certificato d'esportazione
...		
9091	324.10*	con certificato d'esportazione
...		

\* Le domande di rimborso relative agli sdoganamenti effettuati nel 1999 alle aliquote di fr. 333.30 (voce 0406.2010, 4081 e 9091), fr. 22.33 (voce 0406.9031) oppure fr. 306.– (voce 0406.9051) devono essere presentate all'ufficio doganale corrispondente entro il 31 luglio 1999. Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza di detto termine.

<sup>19</sup> RS 916.01; RU 1999 530

13. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi

Voce di tariffa	Aliquota di dazio (1)
...	
1212.9991	*
...	
1702.6022	*
1703.9091	*
...	

L'allegato 2 è modificato conformemente alla versione qui annessa.

II

<sup>1</sup> La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>2</sup> La modifica dell'allegato 1 numero 4 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.

26 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

**Prezzi soglia per gruppo di prodotti**

Voce di tariffa <sup>20</sup>	Designazione della merce	Prezzo soglia fr. per 100 kg	Valido per le linee di tariffa seguenti
0713.1011	Piselli, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	53.00	0708.9010-0813.5092 senza 0709.9091 e 0712.9070
1003.0010	Orzo, da semina	100.00	1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003.0070	Orzo, per l'alimentazione di animali	51.00	0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.1021 - 1008.9071
1201.0010	fave di soia, per l'alimentazione di animali	66.00	1201.0010 - 1208.9010 e 2103.3011
1214.1010	farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali	41.00	0901.9011 e 1209.1110 - 1404.9010 nonché 1802.0010 e 2308.1010 - 9028
1501.0012	Grassi di maiale (compreso lo strutto), grezzi, per l'alimentazione di animali	77.00	1501.0012 - 1518.0098 3823.1110 - 1910
1702.3021	Glucosio chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali	54.00	1702.3021 - 1703.9091
2102.2011	Lieviti morti, per l'alimentazione di animali	66.00	2102.1091 - 2102.2021
2303.1011	Proteine di patate, per l'alimentazione di animali	83.00	0505.9011 - 0511.9919 2301.1011 - 2010, 2303.1011 - 3010 e 2309.9011 - 9089
2304.0010	Pannelli di soia, per l'alimentazione di animali	58.00	2304.0010 - 2306.9010
3505.1010	Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali	55.00	1101.0012 - 1108.2020, 1905.9021, 2302.1010 - 5010, 3505.1010 - 3809.1010, 3824.1010 - 9091

<sup>20</sup> RS 632.10 allegato



## **Ordinanza dell'UFAG concernente l'importazione di burro**

del 30 marzo 1999

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura<sup>21</sup>,

*ordina:*

### **Art. 1**           Attribuzione di quote di contingente doganale ai produttori di burro

<sup>1</sup> Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.

<sup>2</sup> Sono attribuite quote di contingente doganale parziale ai produttori di burro che ritirano panna o burro da centri locali di valorizzazione al fine della fabbricazione di mescolanze di burro e burro disidratato.

<sup>3</sup> Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo prodotto di mescolanze di burro e burro disidratato (prestazione all'interno del Paese).

<sup>4</sup> Tutto il burro importato dev'essere trasformato in mescolanze di burro o in burro disidratato.

### **Art. 2**           Attribuzione di quote di contingente doganale per il burro a fabbricanti di formaggio fuso

<sup>1</sup> Ai fabbricanti di formaggio fuso è assegnata una quota di 100 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.

<sup>2</sup> Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione di formaggio fuso (prestazione all'interno del Paese).

<sup>3</sup> Tutto il burro importato dev'essere destinato alla fabbricazione di formaggio fuso.

### **Art. 3**           Importazione di burro

Nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.41 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.

RS 916.357.1

<sup>21</sup> RS 910.1

**Art. 4** Periodo di calcolo della prestazione all'interno del Paese

La prestazione all'interno del Paese è calcolata in funzione della prestazione fornita all'interno del Paese tra il 14° e il 3° mese precedenti il periodo di contingentamento.

**Art. 5** Inoltro delle domande

<sup>1</sup> Le domande vanno inoltrate entro il 30 novembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), indicando la prestazione fornita all'interno del Paese.

<sup>2</sup> La notifica delle prestazioni all'interno del Paese può aver luogo attraverso l'organizzazione dei fabbricanti di burro.

**Art. 6** Importazione di altre materie grasse del latte

Le quote del contingente doganale parziale n. 07.42 sono attribuite secondo l'ordine d'arrivo delle domande all'Ufficio federale.

**Art. 7** Riscossione di dazi

Qualora non fossero rispettati gli oneri o le condizioni determinanti per l'autorizzazione dell'importazione all'aliquota di dazio del contingente, viene riscossa la differenza rispetto all'aliquota di dazio fuori del contingente.

**Art. 8** Modifica del diritto vigente

L'allegato 4 cifra 4 del disciplinamento del mercato: latticini, numero 07.4 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>22</sup> sulle importazioni agricole è modificato come segue:

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
<b>07.4</b>	<b>Burro</b>		
07.41	– fresco, non salato	0405.1011	1100
	– altro	0405.1091	
07.42	altre materie grasse del latte	0405.9010	10

**Art. 9** Disposizione transitoria

Le domande relative al 1999 vanno inoltrate entro il 31 maggio 1999 all'Ufficio federale, indicando la prestazione fornita all'interno del Paese.

**Art. 10** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

30 marzo 1999

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Burger

**Ordinanza  
concernente le aliquote di dazio del formaggio  
proveniente dalla Comunità europea**

**Modifica del 26 maggio 1999**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

**I**

L'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>23</sup> concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 4*

<sup>4</sup> La durata di validità dell'allegato 2 è prorogata per le importazioni fino al 31 dicembre 2000.

**II**

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

**Ordinanza  
sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico  
con l'AEELS e le CE  
(Ordinanza sul libero scambio)**

**Modifica del 26 maggio 1999**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

**I**

L'ordinanza del 18 ottobre 1989<sup>24</sup> sul libero scambio è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per le merci destinate all'alimentazione degli animali le aliquote di dazio corrispondono alla tariffa normale, dedotta l'aliquota preferenziale di cui all'allegato 3.

**II**

<sup>1</sup> Nell'allegato 1, le voci di tariffa seguenti sono soppresse:

1515.6010, 1516.1010, 1516.2010, 1518.0081, 1518.0098, 2103.3011, 2301.2010, 3505.1010, 3505.2010, 3506.9910, 3809.1010, 3823.1110, 3823.1210, 3823.1910, 3824.1010 e 3824.9091.

<sup>2</sup> L'ordinanza è completata con un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

**III**

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss  
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

<sup>24</sup> RS 632.421.0; RU 1999 687

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	per gli Stati CE		per gli Stati AELS	
	applicabile	tariffa normale meno	applicabile	tariffa normale meno
1515.6010				12.00
1516.1010				31
1516.2010		33		33
1518.0081				5.00
1518.0098		39		40.00
2103.3011			esente	
2301.2010			esente	
3505.1010		61		61
3505.2010		1.20		1.20
3506.9910		6.00		6.00
3809.1010		4.50		4.50
3823.1110				5.00
3823.1210				0.50
3823.1910				0.50
3824.1010		1.50		1.50
3824.9091		2.00		2.00

Note a piè di pagina

<sup>31</sup> ex 1516.1010 esclusivamente a base di pesce o di mammiferi marini = fr. 35.-, altri = tariffa normale (TN)

<sup>33</sup> ex 1516.2010 olio di ricino idrogenato (resina opal) = fr. 35.-, altri = TN

<sup>39</sup> ex 1518.0098 linoxylene = esente, altri = TN

<sup>61</sup> ex 3505.1010 amidi esterificati o eterificati = fr. 6.-, altri = fr. 1.20

**Ordinanza  
relativa alla modifica di atti normativi in relazione  
all'introduzione di una voce di tariffa per i prodotti  
di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate**

del 14 aprile 1999

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 1 della legge federale del 13 dicembre 1974<sup>25</sup> sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati,

*ordina:*

**Art. 1** Modifica della tariffa doganale

La voce di tariffa e il testo seguenti sono inseriti prima della voce 1905.9092 nell'allegato 1 (Parte 1a) della legge sulla tariffa delle dogane<sup>26</sup>:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Tariffa generale
		fr./100 kg peso lordo
9091	--- altri, di fiocchi, farina o amido di patate	27.- + em max. 176.80

**Art. 2** Calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

L'ordinanza del 18 ottobre 1995<sup>27</sup> concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

*Allegato 1 (art. 1)*

<i>Voci di tariffa attuali</i>	<i>Nuove voci di tariffa</i>
ex 1905. 9092	ex 1905. 9091/9092

<sup>25</sup> RS 632.111.72

<sup>26</sup> RS 632.10; RU 1999 314

<sup>27</sup> RS 632.111.722

*Allegato 2 (art. 3)*

*Inserire prima della voce 1905.9092:*

Voce di tariffa	Designazione della merce	Genere e quantità di elementi di base (in kg per 100 kg di prodotto finito)	
9091	--- altri, di fiocchi, farina o amido di patate	patate fresche	370
		grasso vegetale	35
		farina di grano tenero	5

**Art. 3** Aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE

L'ordinanza del 18 ottobre 1989<sup>28</sup> sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio) è modificata come segue:

*Allegato 1 (art. 1)*

<i>Voci di tariffa attuali</i>	<i>Nuove voci di tariffa</i>
1905. 9092/9095	1905. 9091/9095

**Art. 4** Aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

L'ordinanza del 29 gennaio 1997<sup>29</sup> concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) è modificata come segue:

*Allegato 1 (art. 1)*

<i>Voci di tariffa attuali</i>	<i>Nuove voci di tariffa</i>
1905. 9092/9095	1905. 9091/9095

**Art. 5** Aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>30</sup> sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificata come segue:

<sup>28</sup> RS 632.421.0

<sup>29</sup> RS 632.911

<sup>30</sup> RS 632.319



*Allegato 2 (art. 1)*

<i>Voci di tariffa attuali</i>	<i>Nuove voci di tariffa</i>
1905. 9092/9095	1905. 9091/9095

**Art. 6** Ordinanza sulla tara

L'allegato dell'ordinanza del 4 novembre 1987<sup>31</sup> sulla tara è modificato come segue:

*La voce di tariffa 1905.9092/2009.5000 è sostituita con la voce 1905.9091/2009.5000.*

**Art. 7** Disposizione transitoria

Le merci che figurano sotto la nuova voce 1905.9091 possono essere importate sino al 31 dicembre 1999 nel quadro delle quote di contingente doganale già assegnate alle aliquote delle voci 2005.2021/22.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 aprile 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

<sup>31</sup> RS 632.13

**Ordinanza  
concernente il calcolo degli elementi mobili  
applicabili all'importazione di prodotti agricoli  
trasformati**

**Modifica del 14 giugno 1999**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 18 ottobre 1995<sup>32</sup> concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

*Art. 9<sup>bis</sup>*            Esecuzione

Nel calcolo dell'elemento mobile per le paste alimentari delle voci di tariffa 1902.1100/4090, il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con quello dell'economia, può derogare alla presente ordinanza fissando le relative aliquote al medesimo livello di quelle applicabili prima del 1° maggio 1999<sup>33</sup>.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 giugno 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchevin

<sup>32</sup> RS 632.111.722

<sup>33</sup> Data dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 1998.

## **Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati**

### **Modifica del 14 giugno 1999**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 ottobre 1995<sup>34</sup> concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

*Art. 17<sup>bis</sup>*      Esecuzione

Nel calcolo del contributo all'esportazione per il semolino di grano duro, il Dipartimento federale delle finanze può derogare alla presente ordinanza fissando la relativa aliquota al medesimo livello di quella applicabile prima del 1° maggio 1999<sup>35</sup>.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 giugno 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss  
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1971

<sup>34</sup> RS 632.111.723

<sup>35</sup> Data dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 1998.